



## ISTITUTO COMPrensIVO STATALE “DON MILANI - LINGUITI”

P.zza Giovanni XXIII, n.3 – 84095 Giffoni Valle Piana (Sa)  
Segreteria Tel/Fax: 089 868360 – 089 865578- C.M. SAIC857007 - C.F. 80025860653  
saic857007@istruzione.it - saic857007@pec.istruzione.it

Prot n. 4572/l.2 del 27/09/2022

### CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI BENI MOBILI

L’istituto Comprensivo “Don Milani -Linguiti” di Giffoni Valle Piana rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico **Prof.ssa Daniela Ruffolo**, domiciliata per la sua carica presso la sede dell’istituto Comprensivo “Don Milani - Linguiti” di Giffoni Valle Piana con sede in P.zza Giovanni XXIII, n.3 – codice fiscale 80025860653

E

IL/La Sig., nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ ,residente in \_\_\_\_\_ cap 84095 n.

\_\_\_\_\_denominato/a in seguito comodatario

#### PREMESSO

- che è nella facoltà della Scuola, per assicurare il diritto allo studio, ai sensi del D.l. n. 129/2018 concedere agli alunni, in uso gratuito beni mobili e libri, nonché programmi software, di cui sia licenziataria, con autorizzazione alla cessione d’uso;
- che le condizioni stabilite sono conformi ai criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto nella riunione del 27/09/2022 con apposito Regolamento;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di comodato d’uso di beni in uso gratuito tra le parti, redatto in duplice originale

#### ART. 1 – OGGETTO E OBBLIGHI DEL COMODATARIO

la Scuola concede al/alla Sig. \_\_\_\_\_ dell’alunno \_\_\_\_\_ che accetta, il seguente bene che di seguito si descrive

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_. Il

bene è in buono stato di conservazione, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione.

Il comodatario si servirà del bene sopra descritto con cura ed esclusivamente per il seguente scopo

\_\_\_\_\_ ,

impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene sopra indicato con cura e massima diligenza e a sostenere tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione che dovessero essere escluse dalla copertura assicurativa e/o dalla garanzia. Il comodatario è obbligato a utilizzare il bene ai soli fini didattici e di miglioramento dell'apprendimento e a non concedere neppure temporaneamente l'uso del bene a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso. Si obbliga inoltre a non alterare le impostazioni di fabbrica del bene.

## **ART. 2 – STATO DI CONSERVAZIONE**

Le parti danno atto che il bene in oggetto è esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione.

## **ART. 3 -DURATA E RESTITUZIONE**

Il comodatario che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si impegna a restituirlo entro il 30/06/2023.

Il comodatario potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza fissata alla precedente clausola.

Il bene sarà restituito alla segreteria della scuola nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. Eventuali contestazioni circa lo stato del bene dovranno essere sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.

## **ART. 4 – RESPONSABILITA' DEL COMODATARIO**

Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per uso improprio del bene, per uso non autorizzato anche da parte di terzi o per l'alterazione delle impostazioni di fabbrica. Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a terzi di cui darà immediatamente comunicazione all'Istituto. Il comodatario è custode del bene ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene. Il perimento e lo smarrimento del bene oggetto di comodato sono ad esclusivo rischio del comodatario salvo il caso fortuito e la forza maggiore.

## **ART.5 SPESE**

Tutte le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico del comodatario.

## **ART. 6 – STIMA DEL BENE**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art.1806 del Codice Civile, la Scuola e il concessionario convengono quale valore di stima del bene concesso, la somma complessiva di € (\_\_\_\_\_). Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità in caso di deperimento del bene. Resta inteso che la proprietà del bene permane alla Scuola.

## **ART. 7 – CLAUSOLA RISOLUTIVA**

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito o in caso di inadempimento da parte del comodatario degli obblighi di cui all'articolo 2. In tutti questi casi l'Istituto avrà diritto a chiedere il risarcimento di eventuali danni, e il comodatario avrà l'obbligo di restituire immediatamente il bene.

### **ART. 8 –RINVIO**

Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

### **ART.9-FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Salerno.

IL COMODATARIO

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Daniela Ruffolo